



CONFERENZA UNIFICATA

Rep. Atti n. 59/e del 20 marzo 2008

Nell'odierna Seduta del 20 marzo 2008

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e l'UNCEM hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'intesa sul documento del 17 marzo 2008 sopra richiamato e l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole, condizionato all'accoglimento di un



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

emendamento consegnato in Seduta, con il quale si chiede di prevedere, all'art. 3-bis del testo che il limite del finanziamento per una quota non superiore al 75% sia stabilito solo per quei casi in cui l'edificio esistente venga destinato ad uso diverso da quello scolastico e che il finanziamento sia pari al 100% quando l'edificio scolastico esistente venga demolito per ragioni di sicurezza o diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione;

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di poter accogliere la richiesta espressa dall'ANCI e dall'UPI

SANCISCE INTESA

sulle modifiche all'intesa del 13 ottobre 2005 n.880 sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, per la realizzazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all'art.80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.289, con la previsione, all'art. 3-bis del testo, che il limite del finanziamento per una quota non superiore al 75% sia stabilito solo per quei casi in cui l'edificio esistente venga destinato ad uso diverso da quello scolastico e che il finanziamento sia pari al 100% quando l'edificio scolastico esistente venga demolito per ragioni di sicurezza o diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

EMENDAMENTI DA INTRODURRE ALLA INTESA 880/CU DEL 13 OTTOBRE 2005

- Introduzione nell'art. 3 del seguente comma ~~7-bis~~ 6 bis:

~~"7-bis. In relazione alla decorrenza temporale degli importi ammissibili, si ritengono valide esclusivamente le erogazioni successive alla approvazione da parte del CIPE del relativo programma da parte del CIPE e "~~6 bis. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dopo l'adozione della delibera CIPE di approvazione del programma, riferibili ad un intervento per il quale sia stato regolarmente sottoscritto il relativo documento di attuazione"

- Sostituzione del comma 8 dell'art. 3 con il seguente testo:

"8. Entro i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del documento di attuazione e nei limiti delle risorse definitivamente assegnate ai sensi della delibera CIPE di approvazione del programma, gli Enti attuatori dovranno completare le procedure relative alla sottoscrizione con un "Istituto finanziatore" del "contratto" di accensione dei mutui o relativo ad altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge 166/2002. Entro i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del predetto "contratto" di cui al precedente capoverso gli Enti attuatori dovranno procedere all'aggiudicazione e alla consegna dei lavori. Entro i successivi 30 giorni gli Enti attuatori comunicheranno al Ministero ed alla Regione l'avvenuta aggiudicazione e consegna."

- Aggiunta del seguente art. 3-bis:

"1. A parziale deroga di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 3, circa le tipologie di opere ammesse a finanziamento, e ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al medesimo art. 3, in caso di estrema necessità e a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito e all'assoluta diseconomicità dell'intervento di ristrutturazione, anche in rapporto alla durata e complessità dei lavori e alle esigenze di funzionalità e di razionale organizzazione del servizio scolastico, sono considerate ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al 75%, le opere che, rispettando le finalità del piano, sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinare ad uso diverso da quello scolastico. In questo caso, la cofinanziabilità dell'opera resta subordinata alla contemporanea corrispondenza ai seguenti requisiti, da accertare in sede di redazione dell'attestazione di coerenza:

- a) rispetto della finalità del piano;
- b) ~~parere favorevole, alla delocalizzazione dell'edificio scolastico, da parte della competente Direzione scolastica regionale da parte del competente Ufficio scolastico regionale alla~~ dismissione dell'edificio scolastico esistente e alla successiva localizzazione sul sito prescelto;
- c) il nuovo edificio dovrà avere una capienza, misurata in numero studenti, non inferiore a quella dell'edificio esistente;
- d) l'edificio esistente dovrà essere demolito o destinato ad uso diverso da quello scolastico. In tale ultimo caso il predetto edificio dovrà essere declassato per un uso consono alla valutazione di sicurezza della struttura: tale valutazione dovrà essere contenuta in apposita relazione allegata in copia al progetto del nuovo edificio;
- e) il progetto del nuovo edificio dovrà essere altresì corredato da una valutazione economica dettagliata che tenga conto anche dell'eventuale riutilizzo dell'edificio esistente."

- Suppressione del comma 1 dell'art. 4 e conseguente rinumerazione dei commi 2 e 3.

- Sostituzione, nel comma 2 dell'art. 4, delle parole "al comma 1" con le parole "all'art. 3, comma 8".





EMENDAMENTI DA INTRODURRE AL DOCUMENTO DI ATTUAZIONE ALLEGATO
ALL'INTESA N. 880/CU DEL 13 OTTOBRE 2005

- Sostituzione del comma 2 dell'art. 4 con il seguente testo:
"2. Entro i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del presente documento di attuazione e nei limiti delle risorse definitivamente assegnate ai sensi della delibera CIPE di approvazione del programma, gli Enti attuatori dovranno completare le procedure relative alla sottoscrizione con un "Istituto finanziatore" del "contratto" di accensione dei mutui o relativo ad altre operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge 166/2002. Entro i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del predetto "contratto" di cui al precedente capoverso gli Enti attuatori dovranno procedere all'aggiudicazione e alla consegna dei lavori, dando nei successivi 30 giorni comunicazione al Ministero ed alla Regione dell'avvenuta aggiudicazione e consegna."
- Soppressione del comma 1 dell'art. 5 e conseguente rinumerazione dei commi 2, 3 e 4.
- Sostituzione, nel comma 2 dell'art. 5, delle parole "al comma 1" con le parole "all'art. 4, comma 2".



PER COPIA CONFORME

FOGU N° 6

04 APR. 2008

Bah

